



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
INFANZIA -PRIMARIA – SCUOLA SEC.RIA 1° GRADO -
Direzione e Segreteria S. CROCE 1882 – 30135 VENEZIA
Tel. 041 – 5241118 fax. 041 –716600
C.M. VEIC841002 - C.F. 94071410271
veic841002@istruzione.it - veic841002@pec.istruzione.it

Approvato con Delibera n. 8 Consiglio di istituto del 13 novembre 2024

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

ART. 1) PRINCIPI GENERALI

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica; la scuola è una comunità, luogo privilegiato di esperienza sociale e formazione alla cittadinanza in cui si realizza il diritto all'apprendimento sia come sviluppo delle potenzialità di ciascuno sia come recupero dello svantaggio. La comunità scolastica fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - alunno, educa alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale muovendo dal rispetto reciproco di tutte le persone. La scuola è un luogo particolare di apprendimento nel quale la relazione tra docenti e alunni è fondamentale: da un lato i docenti, per l'intensità delle relazioni che si intessono nell'aula, devono sviluppare una sempre più efficace attenzione alle difficoltà della crescita, dall'altro gli alunni devono acquisire il rispetto delle regole, anche quelle formali. Si tratta di una necessità imprescindibile poiché la scuola deve gestire il processo di socializzazione. Deve, cioè, risolvere conflitti e amministrare la "giustizia" ed ha bisogno, per questo, di regole chiare e uguali per tutti. La realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, alunni e operatori scolastici è obiettivo primario di questo regolamento.

ART. 2) L'AZIONE DEL DOCENTE

L'esortazione, l'esempio, il dialogo rappresentano i principali strumenti attraverso cui i docenti si rivolgono agli alunni, anche quando devono affrontare comportamenti poco adeguati al luogo e alla situazione. Il ricorso alla sanzione disciplinare deve avvenire dopo aver esperito la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione e il coinvolgimento della famiglia per favorire il ristabilirsi dell'attenzione ai doveri scolastici, corrette relazioni di convivenza, rispetto per l'ambiente e per gli altri. Il docente deve: a) rappresentare per gli

alunni un esempio di correttezza e rigore, esercitando il proprio ruolo con misura, serenità e imparzialità; b) realizzare, in collaborazione con i colleghi, un ambiente classe favorevole alla crescita della persona, attento al singolo individuo e alle sue specificità; c) assicurare un servizio educativo - didattico di qualità, tenendo conto della classe nel suo insieme e delle esigenze dei suoi componenti. d) garantire la tempestività, la completezza e la trasparenza delle informazioni alle famiglie sulle mancanze disciplinari tramite mail istituzionale, lettera di ammonimento, telefonata o registro elettronico con nota generica o disciplinare.

ART. 3) DOVERI DELL'ALUNNO

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. L'alunno assolve tali impegni quando: - Porta il materiale necessario per ogni disciplina; - Usa correttamente gli strumenti e le attrezzature; - Esegue sistematicamente i compiti assegnati; - Si impegna a rielaborare gli argomenti svolti;

2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

Per comportamento corretto si intende:

- Ottemperare alle indicazioni dei docenti e del personale ATA durante tutta l'attività scolastica;
- Dimostrare una adeguata capacità di autocontrollo;

- Mantenere rapporti interpersonali corretti;

- Dimostrare disponibilità all'aiuto dei compagni in difficoltà, nel rispetto dei ritmi di apprendimento di tutti;

- Coltivare la corretta abitudine all'ascolto dell'insegnante, dei compagni e proporre interventi controllati e pertinenti;

- Dimostrare senso di responsabilità, mediante l'adozione di un corretto e costante metodo di lavoro a scuola e a casa;

- Accettare la rilevazione dell'errore inteso anche come strumento per la costruzione di un sapere corretto;

- Rispettare il materiale proprio, altrui, della scuola e dell'ambiente in generale.

4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti del nostro Istituto. Anche gli alunni sono chiamati a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o infrazioni alle regole di sicurezza.

5. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4) SANZIONI DISCIPLINARI

“La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.” (DPR 235/2007 art. 4 comma 3)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e sono sempre temporanei in quanto tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; a seconda della gravità del comportamento prevedono un'ampia differenziazione e prevedono anche la sospensione dalle lezioni e la non ammissione allo scrutinio finale. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. Per la scuola secondaria di 1° grado ogni tipo di provvedimento disciplinare, che deve comunque contenere una esplicita motivazione, contribuirà alla formulazione della valutazione del comportamento periodica o finale.

Tra i provvedimenti si cercherà, **quando possibile** e garantendo la tempestività, di individuare attività a favore della comunità scolastica (*come, ad esempio, attività di riordino di locali scolastici, interventi di aiuto ai compagni in difficoltà, attività di studio e produzione di ricerche e materiale didattico*).

Per quanto riguarda i provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, resta inteso che:

- sarà vagliata l'opportunità di disporre consegne adeguate al tempo di allontanamento dalla comunità scolastica;
- sarà assicurato il mantenimento di forme di contatto con l'alunno/a sanzionato/a e la sua famiglia al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.;
- al termine del periodo di allontanamento sarà indispensabile, per la riammissione in classe, un colloquio chiarificatore con il Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, con il docente vicario o coordinatore di classe.

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

ART. 5) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Al momento dell'iscrizione viene inviata tramite registro elettronico o circolare della segreteria una copia del Patto Educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, alunni e famiglie. Verrà inoltre consegnato un modulo di sottoscrizione del patto che dovrà essere firmato dai genitori.

ART. 6) ORGANO DI GARANZIA

1. È costituito presso l'I.C. "F. Morosini" di Venezia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra alunni ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

b) esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli alunni o di chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;

ART. 7) COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico
- due docenti, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto;
- due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto. 2.

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto che li ha designati.

3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.

4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.

5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti alunni appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri alunni.

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 8) MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

ART. 9) RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta

indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo, se ritenuto possibile e opportuno, all'alunno la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

ART. 10) PROCEDURA DI IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI

1. CRITERI GENERALI

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto.

- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. All'alunno è offerta quando ritenuto opportuno e/o possibile la facoltà di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali.

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d'istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

2. CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dell'alunno, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dell'alunno interessato.

- I provvedimenti disciplinari sono divisi in: a) sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica; b) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

fino a quindici giorni) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

- Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.

4. PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Ammonizione verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente l'alunno.

Ammonizione scritta del Docente

Il Docente ammonisce l'alunno, annota sul Registro elettronico tramite nota generica o disciplinare a seconda della gravità, il comportamento sanzionato.

Ammonizione scritta del Docente e convocazione della famiglia

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione il docente ammonisce l'alunno, annota sul registro elettronico tramite nota disciplinare, il comportamento sanzionato e convoca la famiglia tramite mail istituzionale o telefonata; quindi, eventualmente invia l'alunno dal Vicario responsabile di plesso.

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Collaboratore di presidenza delegato può allontanare l'alunno sino al termine delle lezioni ed invita i genitori a prelevare il proprio figlio da scuola.

Lettera di ammonimento del consiglio di classe

Accumulate tre note disciplinari da parte dell'alunno il coordinatore, dopo essersi confrontato con tutti i membri del consiglio di classe, può inviare ai genitori o tutori, tramite la segreteria, una lettera di ammonimento in cui si diffida l'alunno a comportarsi in maniera scorretta e si avvisa che un'ulteriore nota disciplinare sul registro elettronico potrebbe comportare come sanzione l'allontanamento dalle lezioni fino a 3 o 4 giorni.

5. PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

- Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina dell'IC "F. MOROSINI", raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): l'alunno interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dell'alunno interessato (e dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale all'alunno e alla famiglia.

- Se la scuola lo ritiene opportuno e/o attuabile, è possibile proporre all'alunno lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica in alternativa alle sanzioni di sospensione. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. Per un certo periodo – variabile a seconda delle "colpe" e delle sanzioni - gli alunni svolgeranno operazioni utili alla comunità scolastica quali ad esempio:

- semplici compiti esecutivi:

a) biblioteca;

b) segreteria.

- progetti presso strutture interne od esterne all'Istituto.

L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione

Sanzioni accessorie

Il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche.

ART. 11) PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

- Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): l'alunno interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dell'alunno interessato (e dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale all'alunno e alla sua famiglia.

ART. 12) SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME DI STATO

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

ART. 13) RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;

- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;

- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;

- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;

- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli alunni interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;

- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

ART. 14) IMPUGNAZIONI O RECLAMI

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.
- L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto. Nel caso di fine mandato, il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore presenti nella Giunta Esecutiva.

ART. 15) ORGANO DI GARANZIA: PROCEDURA

- Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.
- La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati. L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.
- Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

SCHEDA TECNICA
A) SANZIONI DISCIPLINARI

In base a quanto disposto dal D.P.R. 249/1998 (art n°4), dal D.P.R. 235/2007 e della Nota ministeriale n. 3602/P0 del 31/07/2008, si individuano le seguenti correlazioni tra mancanze e sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad irrogarle

1) VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO		
COMPORAMENTI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANI COMPETENTI
A Ritardo non giustificato nell'ora d'ingresso. B Assenze ingiustificate.	Segnalazione sul Registro Elettronico (R.E.) tramite nota generica e richiesta di giustificazione scritta da parte dei genitori/tutore il giorno successivo.	Di competenza del Docente
C Mancanza di materiale didattico. D Mancato svolgimento dei compiti.	Richiamo scritto: rimprovero dell'insegnante sul R.E tramite nota generica.	Di competenza del Docente
E Mancanza del diario e/o delle firme richieste sulle varie comunicazioni scuola – famiglia, sulle verifiche, ecc.	Richiamo scritto: rimprovero dell'insegnante sul R.E. tramite nota generica.	Di competenza del Docente
F Reiterazione dei comportamenti del gruppo 1.	Richiamo scritto: rimprovero dell'insegnante sul R.E. tramite nota generica e comunicazione ai genitori/tutore tramite mail o telefonata.	Di competenza del Docente

2) AZIONI E COMPORTAMENTI CHE ARRECANO DISTURBO ALLA REGOLARE ATTIVITA' DIDATTICA		
A comportamento inadeguato durante le attività scolastiche (lezione, mensa, studio assistito, uscite didattiche)	Richiamo verbale e/o scritto: rimprovero dell'insegnante con esortazione ad un comportamento corretto e segnalazione sul R.E. con nota generica o disciplinare	Di competenza del Docente
B Scherzi non graditi dai compagni e/o di disturbo per la classe. C Utilizzo di un linguaggio non adeguato al luogo nei confronti di insegnanti, operatori e compagni.	Richiamo scritto: rimprovero dell'insegnante attraverso annotazione sul R.E. con nota generica o disciplinare.	Di competenza del Docente
D Utilizzo durante le attività scolastiche ed extrascolastiche e comunque organizzate dalla scuola, di cellulari e/o altri dispositivi, strumenti, materiali non autorizzati.	Richiamo scritto con nota disciplinare sul R.E., presa in custodia dell'oggetto che verrà restituito dal Dirigente Scolastico o suo Delegato unicamente al genitore/tutore presso la Segreteria di Istituto o il plesso.	Di competenza del Docente o del Dirigente Scolastico
E Reiterazione dei comportamenti dei gruppi 1 e 2	Convocazione dei genitori/tutore: da parte del Docente coordinatore di classe tramite mail istituzionale o tramite R.E. <u>Per la Scuola secondaria:</u> raggiunte le tre note disciplinari verrà inviata lettera di ammonizione dal Docente Coordinatore di classe per conto del Consiglio di Classe, attraverso la Segreteria di Istituto. Con una ulteriore nota disciplinare successiva alla lettera di ammonizione, l'alunno/a sarà passibile della sanzione di sospensione dalle lezioni fino a tre giorni	Di competenza del Docente o del Dirigente Scolastico

3) COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI

<p>A Firme falsificate dei genitori/docenti o modificazioni di valutazioni o di comunicazioni ufficiali.</p> <p>B Mancato rispetto del materiale altrui; minacce ai compagni.</p> <p>C Azioni pericolose come lancio di oggetti dalle finestre; inosservanza di norme di sicurezza, disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario.</p> <p>D Assenze giustificate con firma falsificata.</p> <p>E Reiterazione dei comportamenti del gruppo 3 (solo per la scuola secondaria)</p>	<p>Nota disciplinare sul R.E. e convocazione dei genitori per il giorno successivo al fatto, in accompagnamento dell'alunno/a a scuola, tramite mail istituzionale o R.E. o telefonata. (Delibera C. di I. n°19 del 28/6/2013) Individuazione da parte del team docenti o del Consiglio di Classe dell'intervento più adeguato tra i seguenti, in relazione alla situazione personale dell'alunno/a, alla gravità del fatto, alla reiterazione dei comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione dell'obbligo per l'alunno/a di prestare un'attività a favore della comunità scolastica, con annotazione anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla. - Compiti aggiuntivi - Sospensione da un'attività complementare (laboratori, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione) stabilita dai docenti del team unitamente al Dirigente Scolastico, o dal Consiglio di classe, con obbligo di frequenza a scuola in una classe del plesso di appartenenza e assegnazione di un compito. - Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a tre giorni in base ad una delibera motivata del Consiglio di Classe riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con l'alunno/ l'alunna e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dell'alunno/dell'alunna sanzionato nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8) 	<p>Di competenza del Consiglio di classe/Dirigente</p>
---	--	--

LE SANZIONI CHE SEGUONO, COMPORNTANTI L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A 15 GIORNI, SONO RISERVATE DAL D.P.R. 235 DEL 21/11/2007 ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE RIUNITO CON LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.

4) COMPORNTAMENTI LESIVI DELLA DIGNITÀ PERSONALE

<p>A Offese verbali rivolte al personale docente. B Utilizzo e/o diffusione nell'edificio scolastico o all'esterno – tramite internet o social media o altro – di filmati, registrazioni audio, fotografie, senza l'autorizzazione scritta dell'interessato. C Diffusione nell'edificio scolastico o all'esterno – tramite internet o social media o altro – di frasi e/o immagini lesive della persona.</p>	<p>Il Consiglio di Classe, riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori, in seduta ordinaria o straordinaria dispone la sospensione dalle lezioni con delibera motivata fino ad un periodo massimo di quattro giorni. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con l'alunno/l'alunna e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dell'alunno sanzionato nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8). L'alunno/a è comunque tenuto/a a tenersi sempre informato/a presso i compagni e a svolgere regolarmente i compiti assegnati alla classe.</p>	<p>Di competenza del Consiglio di classe/Dirigente</p>
<p>D Reiterazione dei comportamenti del gruppo 4.</p>	<p>Il consiglio di Classe, riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori, dispone la sospensione dell'allievo/a con delibera motivata per un periodo da cinque a quindici giorni. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con l'alunno/a e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dell'alunno sanzionato nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8)</p>	<p>Di competenza del Consiglio di classe/Dirigente</p>
<p>E Comportamenti pericolosi per sé o per gli altri violenti nei confronti della persona e/o della dignità personale.</p>	<p>Il consiglio di Classe, riunito con la presenza dei rappresentanti dei genitori, dispone la sospensione dell'allievo/a con delibera motivata per un periodo da cinque a quindici giorni. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con l'alunno/a e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dell'alunno/a sanzionato/a nella comunità scolastica. (D.P.R.235 del 21.11.2007 Art 4 - comma 8)</p>	<p>Di competenza del Consiglio di classe/Dirigente</p>

LE SANZIONI CHE SEGUONO, LE QUALI COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI, IVI COMPRESI L'ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CICLO D'ISTRUZIONE, SONO SEMPRE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE RIUNITO CON LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.

5) REATI CONTRO LA PERSONA

<p>L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica (superiore a 15 giorni) può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. (Art 4/9 D.P.R. 235)</p> <p>1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);</p> <p>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. (Nota ministeriale 3602 - punto C)</p>	<p>Di competenza del Consiglio d'Istituto</p>
--	---

6) REATI GRAVI CONTRO LA PERSONA, ALLARME SOCIALE, RECIDIVA

<p>Per atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. (Art 4/9 bis D.P.R. 235)</p> <p>1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello alunno nella comunità durante l'anno scolastico; (Nota ministeriale 3602- punto D)</p>	<p>Di competenza del Consiglio d'Istituto</p>
--	---

CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI DI CUI AI PUNTI 6 E 7, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA NOTA MINISTERIALE 3602, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.

I comportamenti del:

GRUPPO 1 lettere A, B, C, D, F

GRUPPO 2 lettere A, B, C, D,

GRUPPO 3 lettere A, B, C, D

sono applicabili anche nella scuola primaria, **attualizzando, in considerazione dell'età evolutiva e delle competenze degli organi collegiali**, così le disposizioni contenute nel R.D. 26 aprile 1928 n° 1927 (DPR 416/1974- D.lgs. 297/1994-Legge 241/1990-DPR 275/1999-nota Miur 2008 esplicativadel DPR.